



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna giuridica on line
delle novità legislative, giurisprudenziali, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.
n. 35 del 07/10/2014

ANTICORRUZIONE

Regolamento su sanzioni A.N.AC.: in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'A.N.AC. ha reso disponibile il testo del "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento". Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, l'A.N.AC. può applicare una sanzione fino a 10.000 € nel caso di omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento.

Fonte: liberamente tratto da Italia Oggi del 02/10/2014

Anticorruzione, anche all'Anac la denuncia degli illeciti nelle Pa: più difesi, anche con un maggiore anonimato, i dipendenti pubblici che informeranno l'Autorità delle situazioni illegali delle quali vengono a conoscenza. Il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti è attribuito all'Anac dall'articolo 19, comma 5, lettera a) del DL n.90/2014 convertito dalla L. 114/2014. Il DL in parola fa espresso riferimento alla possibilità di ricevere segnalazioni anche nelle forme previste dall'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (l'ipotesi del whistleblower). La disposizione del DL 90/2014 richiamata sopra peraltro è accompagnata dal successivo articolo 31 del DL, il quale prevede che il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia sugli stessi illeciti anche all'Autorità nazionale anticorruzione. La novella all'articolo 54-bis del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001), dunque, che estende la lista dei possibili destinatari della denuncia del pubblico dipendente manifesta la volontà del legislatore di rafforzare la capacità di conoscenza degli illeciti da parte dell'Anac, per potenziarne i compiti di prevenzione e vigilanza. Rimangono ferme tutte le misure di garanzia contenute nell'articolo 54-bis, che prevedono, fuori dei casi di responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero di responsabilità civile, che il dipendente non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La norma stabilisce l'impossibilità di rivelare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del dipendente segnalante, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile

per la difesa dell'incolpato. Sempre per la tutela del dipendente pubblico, la denuncia è sottratta all'accesso agli atti ex L.241/1990. Il rapporto diretto whistleblower-Anac rientra in quella strategia declinata nel Piano nazionale anticorruzione di riservare uno spazio importante al ricevimento di segnalazioni di illeciti da parte del dipendente. Al fine di agevolare tali segnalazioni il Piano ha previsto innanzitutto che ogni amministrazione debba prevedere al proprio interno canali riservati e differenziati di ricezione, "la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone". Altra cautela consiste nel "prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto". Per evitare ritorsioni o rappresaglie, inoltre, sono previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di chi successivamente venisse coinvolto nel processo di gestione della segnalazione. Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un'adeguata informazione (....).L'Autorità nazionale anticorruzione, peraltro, ha adottato recentemente tre orientamenti in materia di segnalazione di condotte illecite : il n.40/2014, il 41/2014, e il 42/2014 cui si rinvia.

Fonte:Guida agli Enti Locali del Sole24Ore-liberamente tratto dall'articolo di Paolo Canaparo

APPALTI E CONTRATTI

Diniego di proroga del termine per la presentazione delle offerte: il Consiglio di Stato si è pronunciato sul caso in cui, nonostante la complessità tecnica dell'offerta, la stazione appaltante abbia osservato i limiti minimi per la presentazione delle offerte imposti dalla normativa di settore (Consiglio di Stato, sez. III – ordinanza 4356 del 25 settembre 2014)

Fonte: Consiglio di Stato, sez. III – ordinanza 4356 del 25 settembre 2014

Accordo A.N.AC./Dipartimento Politiche Europee su appalti pubblici:l'ANAC ed il Dipartimento Politiche Europee hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per avviare una collaborazione stabile in tema di appalti pubblici. L'accordo prevede la gestione congiunta delle attività connesse alla Presidenza italiana della Rete di cooperazione in materia di appalti pubblici - Public Procurement Network. In particolare, la collaborazione tra l'A.N.AC. ed il Dipartimento delle Politiche Europee si esplicherà nella fase di esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione Europea e nella fase di trasposizione degli stessi nell'ordinamento nazionale, con particolare riferimento all'attività di recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni, nello studio di tematiche specifiche scaturenti da richieste della Commissione europea o dall'attività di coordinamento svolta dal Dipartimento, nella partecipazione congiunta alle attività promosse nel contesto del PPN (Public Procurement Network).

Fonte: A.N.AC. del 02/10/2014

EDILIZIA E URBANISTICA

Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori: una recentissima decisione del Consiglio di Stato (sez. V, 27 maggio 2014, n. 2743) riguarda l' effettiva decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori soggetti a permesso di costruire. Il caso è questo: viene rilasciata una concessione edilizia che prescrive che i lavori devono essere iniziati non oltre il termine di un anno dalla data di emissione della concessione stessa. Il titolo viene però materialmente *ritirato* dall'interessato un paio di mesi dopo il rilascio. Il dirigente che aveva rilasciato il titolo, essendo ancora pendente detto termine, emette una nuova determina, con cui dispone che il termine entro il quale deve essere comunicato e dato effettivo inizio ai lavori è di un anno dalla data del ritiro della concessione. Indica quindi un termine di inizio lavori diverso – spostato in avanti – da quello scritto, e prescritto,

nella concessione. Nonostante ciò, però, lo stesso dirigente dichiara poi la decadenza della concessione per mancato inizio dei lavori entro il termine originariamente indicato (quello decorrente dalla data della concessione) e non da quello, spostato in avanti, indicato con la sua determina successiva (quello decorrente dal ritiro materiale della concessione stessa). La contraddittorietà degli atti comunali, rilevata dal Consiglio di Stato, appare sufficientemente evidente. Il Collegio, con riferimento all'atto dirigenziale che indicava la decorrenza del termine di inizio lavori nella data del ritiro materiale del titolo, ha affermato che il dirigente "...si è correttamente uniformato all'insegnamento giurisprudenziale all'epoca vigente, secondo cui il termine di decadenza per l'inizio dei lavori iniziava a decorrere dalla conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento concessorio e, quindi, dalla data del suo formale ritiro": conoscenza e formale ritiro, quindi, parrebbero indissolubilmente legati. La questione è delicata perché dopo la sua decadenza la concessione (ora, permesso di costruire) è come non esistesse, per cui i lavori eventualmente eseguiti dopo la decadenza stessa sono eseguiti sine titolo. Stabilire da quando decorre il termine, perciò, è di decisivo rilievo. La norma che oggi regola la fattispecie è l'art. 15, comma 2, del T.U. dell'Edilizia (*D.P.R. n. 380/2001*) e dispone che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo". Ma "*rilascio*" è un termine non univoco, per non dire ambiguo potendo sostanzialmente significare sia l' "emanazione" che la "consegna" dell'atto (Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1° febbraio 2011 n. 181). C'è giurisprudenza che, prendendo le mosse dalla diversa formulazione dell' abrogato art. 31, comma 6, della L. 1150/1942, rispetto al vigente art. 15, comma 2, T.U. dell'Edilizia, afferma che, oggi, il termine per l'inizio dei lavori decorre "*...dal rilascio del provvedimento e non più dal ritiro del medesimo...*" (Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 9 luglio 2007, n. 482), intendendosi "*rilascio*" come emanazione/adozione. Ma c'è *altra* giurisprudenza che dice il contrario. Resta inteso comunque che non dobbiamo confondere l'essere *debitamente portato a conoscenza* con la materiale consegna a mani (materiale ritiro) del titolo, da parte dell'interessato. Per consegna si intende infatti la rituale notificazione dell'atto, che può perfezionarsi anche per compiuta giacenza o con deposito nella casa comunale. Del resto anche le sentenze a sostegno della decorrenza dalla consegna dell'atto (fra cui Consiglio di Stato, V, 27 settembre 1996, nr. 1152; TAR Piemonte, Torino, II, 04 novembre 2008, nr. 2749; TAR Piemonte, Torino, I, 01 settembre 2006, nr. 3166), sembra depongano in questo senso. In effetti, *altra* giurisprudenza ancora, ha rilevato che la disposizione dell'art. 15 T.U. cit. va letta unitamente all'art. 20 dello stesso T.U., che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e prescrive che il provvedimento finale, adottato dal dirigente, va notificato, dallo sportello unico, all'interessato: visto in questo contesto, il rilascio del titolo stesso potrebbe essere considerato come una "*...fase complessa che si compone di due momenti...*" per cui il legislatore connetterebbe gli effetti costitutivi alla fase della trasmissione dell'atto al destinatario apparendo "*...dunque più che verosimile ritenere che la nozione legislativa faccia riferimento alla data della consegna del titolo in mani del destinatario quale termine "a quo" del computo dell'anno di tempo per l'inizio dei lavori*" (T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2009, n. 678). In questo senso parrebbe possibile vedere una sostanziale continuità nel tempo della disciplina che qui ci interessa, perché sia la legge n. 1150/1942, sia la legge n. 10/1977 sia, oggi, il T.U. dell'Edilizia (art. 20 cit.) prescrivono espressamente la notifica del titolo: continuità che parrebbe in qualche modo "neutralizzare" la discontinuità tra "vecchio" e "nuovo" individuata invece da T.A.R. Latina, n. 482/2007. Ed in effetti dice bene chi afferma che la natura del problema dipende dall'interesse tutelato: se si considera che il termine di inizio dei lavori tutela l'interesse pubblico alla celere esecuzione dei lavori, la decorrenza dell'anno per l'inizio dei lavori avviene dalla data del titolo. Se, invece, si considera il termine come posto a tutela dell'interesse del privato per consentirgli di predisporre i mezzi necessari all'esecuzione dei lavori, decorre dalla data di consegna dell'atto; ma non è una domanda a cui la giurisprudenza (amministrativa) dia una risposta univoca. Parrebbe che la questione, in concreto, possa/debba essere quella di evitare due opposti "arbitrî": quello del Comune (che non comunica, o comunica in ritardo, all'interessato il rilascio del titolo) e quello dell'interessato (che ritira il titolo a suo piacimento): ma forse, nel momento in cui si decide quale

interesse vada privilegiato (quello pubblico alla celere esecuzione dei lavori oppure quello privato alla predisposizione dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori), la scelta potrebbe/dovrebbe divenire, in qualche modo, obbligata. E ad aiutare a prendere la decisione può giocare un ruolo non marginale la giurisprudenza penale, da tempo assestata nell'affermare, categoricamente, che i termini (di decadenza) di inizio dei lavori "...decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro della stessa da parte dell'interessato ..." (Cfr. inter alia Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2003, n. 21022). A ulteriore conferma di questa interpretazione va precisato inoltre che nel T.U. dell'Edilizia è stato previsto espressamente che il termine per l'inizio dei lavori decorre "...dal rilascio del provvedimento e non più dal ritiro del medesimo". Ma, anche così opinando, si potrebbero riproporre le considerazioni, sopra viste, relative al fatto che la disciplina del T.U. prescrive *comunque* la notifica del titolo una volta emesso: insomma potremmo essere in presenza di uno dei casi in cui, in materia edilizia, si intrecciano valutazioni che coinvolgono, allo stesso tempo, la procedura penale e quella amministrativa, e che possono condurre a soluzioni, ciascuna nel proprio ambito, apparentemente inconciliabili, nonostante il medesimo presupposto di fatto. C'è da chiedersi però se, oggi, dopo l'introduzione da parte della legislazione statale del meccanismo del silenzio-assenso, la questione de qua sia ancora di attualità. Con l'entrata in vigore del nuovo art. 20, comma 8, del T.U., infatti, chi ha richiesto il titolo sa perfettamente quando maturi il silenzio-assenso, e perciò sa perfettamente anche quando decorra l'anno per l'inizio dei lavori, rimanendo perciò la questione relativa alla dicotomia rilascio-ritiro, confinata all'ipotesi in cui il titolo venga rilasciato prima del maturare del silenzio-assenso.

Fonte: liberamente tratto da LexItalia.it del 26 settembre 2014-articolo di Stefano Maini "Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori: la questione della decorrenza dei termini è ancora attuale? (considerazioni a margine di Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2743).

FISCO E TRIBUTI

Non profit, immobili esentasse: gli immobili degli enti non profit non pagano la Tasi. L'art. 1, comma 3 del D.L. n. 16/2014, in sede di conversione nella L. n. 68/2014, per quanto riguarda il pagamento del tributo sui servizi indivisibili, ha esteso agli enti non profit lo stesso trattamento agevolato riservato per l'Imu in presenza dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992. L'esenzione totale o parziale dal pagamento della Tasi è quindi condizionato dall'utilizzo degli immobili per attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via in modalità non commerciali. La differenza con la disciplina dell'Imu è che mentre per fruire dell'esenzione da quest'ultima è richiesto che l'ente non commerciale sia possessore di diritto dell'immobile, quindi proprietario, usufruttuario o comunque titolare di un diritto reale di godimento, per la Tasi è sufficiente che sia detentore, quindi inquilino o comodatario. Il beneficio fiscale è condizionato e può essere riconosciuto parzialmente. Se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali ecc. con modalità commerciali, l'Imu e la Tasi sono dovute. Inoltre, se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale e a patto che sia identificabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale, infatti, deve essere iscritta in catasto con attribuzione della relativa rendita. Qualora questo non sia possibile, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, che deve risultare da apposita dichiarazione dell'ente interessato. Nel D.M. n. 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare ad imposta la parte dell'immobile adibita ad attività commerciali.

Fonte: Italia Oggi n. 233 del 02/10/2014

PATRIMONIO

Ai comuni 5000 beni statali: dopo anni di stand-by, il federalismo demaniale comincia a produrre i suoi primi effetti con 4.700 immobili pronti a passare dallo stato alle regioni e agli enti locali e 732 già trasferiti. A fare il punto della situazione sull'operazione di rilancio del federalismo demaniale è stata la stessa Agenzia del Demanio, emanando 5.497 pareri positivi alle domande degli enti di acquisizione di beni demaniali nel proprio patrimonio immobiliare. Il D.L. n. 69/2013 ha quindi riportato in auge uno dei cavalli di battaglia del federalismo fiscale e ha assegnato una finestra temporale di tre mesi, dal 1° settembre al 30 novembre 2013, per consentire alle regioni e agli enti locali di inviare le richieste, specificando le finalità di utilizzo e le risorse finanziarie da destinare, attraverso l'applicativo disponibile sul proprio sito internet e consentendo quindi di effettuare tutte le operazioni per via telematica. In caso di parere favorevole, svolte le necessarie attività tecnico-amministrative e acquisita la delibera con la quale l'ente conferma la sua volontà di entrare in possesso del bene, il procedimento si conclude con l'emissione da parte dell'Agenzia del Demanio del provvedimento di trasferimento della proprietà a titolo gratuito. Il Demanio monitora l'uso che gli enti fanno dei beni trasferiti: se, infatti, dopo tre anni dal trasferimento dovessero risultare inutilizzati, torneranno di proprietà dello Stato. Gli EELL potranno anche vendere o cedere i fondi immobiliari acquisiti e utilizzare le risorse ricavate per ridurre il debito.

Fonte: Italia Oggi n. 232 del 01/10/2014

PERSONALE

Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli Enti locali: l'art. 4 del DL. 16/2014 convertito in L.n. 68/2014 prevede forme di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, stabilendo alcune forme di rientro per gli enti locali e le regioni che hanno commesso illegittimità nei contratti collettivi decentrati integrativi e/o nei fondi per le risorse decentrate. I Ministri Madia, Lanzetta e Padoan hanno firmato la circolare finalizzata ad individuare strumenti destinati a risolvere le criticità che non sono state superate dall'art. 4 del D.L. 16/2014.

In allegato: "Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti locali" concernenti le modalità applicative dell'art. 4 del DL 16/2014

Novità sugli incentivi per la progettazione interna: Con la L.114/2014, gli incentivi ai tecnici per la progettazione interna sono stati conservati, ma con una disciplina più rigorosa e più complessa di quella in vigore prima dell'adozione della legge in parola e diversa anche da quella del testo originario dello stesso DL 90. Quest'ultimo, infatti, si era limitato ad escludere dai destinatari del compenso i dirigenti, lasciando per il resto invariate le regole. Diverse le modifiche di rilievo introdotte dagli articoli 13 e 13-bis della legge di conversione: abolizione degli incentivi collegati alla pianificazione; conferimento delle somme in un apposito fondo, di cui il 20% da riservare a spese per l'innovazione, e, di conseguenza, riduzione della percentuale del compenso per i dipendenti all'1,6%; esclusione dal novero dei beneficiari dei dirigenti; misura dell'incentivo graduabile in relazione ad alcuni parametri collegati anche ai tempi e ai costi dell'opera; corresponsione del corrispettivo fino ad un massimo del 50% del trattamento economico del dipendente; esclusione dall'incentivo per le attività manutentive; estensione alle società pubbliche della possibilità di introdurre lo stesso istituto per il proprio personale.(....) Non è da escludere che a livello regolamentare l'Amministrazione possa stabilire, se previsto dalla contrattazione decentrata, un incremento dell'incentivo nel caso di accelerazioni nell'esecuzione dell'opera che non ne pregiudichino la realizzazione a regola d'arte e che diano luogo al pagamento all'appaltatore

del c.d. *premio di accelerazione*, fermo restando la percentuale massima fissata dalla legge dell'1,6%.(...) Il tetto all'incentivo liquidabile nell'anno a ciascun avente diritto viene fissato nella misura del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'interessato. Questo limite dovrà essere calcolato includendo tutti gli incentivi corrisposti al dipendente nel corso dell'anno, anche da parte di altre amministrazioni. Non è chiaro se il riferimento sia solo a quelli previsti dal Codice dei contratti, oppure, ad ogni tipologia di incentivazione. In questo secondo caso, nel computo del limite massimo dovrebbero rientrare anche gli incentivi per la produttività (o retribuzione di risultato).Le nuove regole inserite nell'art.93 del Codice dei contratti devono essere completate, per quanto attiene ai criteri di riparto e alle modalità di attribuzione, dalla contrattazione decentrata e dal regolamento. Il regolamento, in particolare, deve disciplinare due aspetti fondamentali: (1) la quota da fare confluire nel Fondo entro il tetto massimo del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro; (2) i criteri di graduazione dell'incentivo in base ai parametri: (a) tempi e costi previsti nel progetto esecutivo;(b) responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere (c) complessità dell'opera, con esclusione delle attività manutentive. Per quanto riguarda i destinatari dell'incentivo, l'unica novità è l'esclusione dei dirigenti, per effetto del principio di onnicomprensività della retribuzione, in conformità all'opinione espressa dall'Avvocatura dello Stato con il parere n. 2/12/2013-513720/23.

Fonte:liberamente tratto da LexItalia.it del 26 settembre 2014-articolo di Giuseppe Panassidi “ Gli incentivi per la progettazione interna dopo il “Decreto Pubblica Amministrazione”

Assunzioni negli enti soggetti al Patto di stabilità: la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - ha emanato la deliberazione n. 188/2014 concernente la possibilità di assumere nuovo personale nel 2014 in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 557 ter della L.n. 296/2006 da parte di un comune assoggettato alla disciplina del patto di stabilità dal 2013.I giudici contabili emiliani hanno risposto negativamente alla richiesta del comune, ricostruendo il quadro normativo in materia di vincoli assunzionali ed alla spesa di personale cui sono sottoposti gli EELL tenuti al rispetto della disciplina sul patto di stabilità interno, tenendo conto delle recenti disposizioni contenute nel D. L. n. 90/2014 con particolare riferimento agli artt.3 e 11.

Fonte: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna –delib.n. 188/2014

La Ragioneria Generale dello Stato con nota 16 settembre 2014, n. 73024 ha confermato che il triennio di riferimento ai fini della riduzione delle spese di personale è quello relativo agli anni 2011, 2012 e 2013.Fino al 2013, anche in virtù di quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 3/2010, la base per la riduzione delle spese di personale era il consolidato dell'anno precedente. Un limite dinamico, destinato a mutare di anno in anno creando non pochi problemi agli enti locali, sempre alle prese con la necessità di ridurre le spese di personale. Il D.L. n. 90/2014 ha risolto questo problema confermando l'obbligo previsto dal comma 557 della L. n. 296/2006 e fornendo un tetto entro il quale, dal 2014, le spese vanno contenute e non ridotte. Stabilita la media del triennio 2011/2013, l'ente potrà scendere anno dopo anno non precludendosi la possibilità di risalire purchè entro tale limite. Poiché il comma 557-quater della L. n. 296/2006 si applica solo a decorrere dal 2014, rimangono da confermare le voci di spesa da includere e da escludere e cioè capire se sia necessario prendere i dati del triennio 2011/2013 dai questionari già inviati alla Corte dei Conti relativi ai rispettivi bilanci o se sia più corretto ripartire dagli impegni dei tre anni in esame e ricostruire la spesa. In attesa di maggiori istruzioni operative in proposito, la Ragioneria generale dello Stato, con la nota 16 settembre 2014, n. 73024, ha risolto la questione del calcolo del triennio per gli enti che dal 2012 hanno iniziato la sperimentazione dell'armonizzazione contabile e ha stabilito che gli impegni degli enti a sperimentazione contabile del 2012 non costituiscono una base corretta per calcolare il valore medio del triennio ai fini del

contenimento della spesa di personale. Tali enti, quindi, invece che al triennio 2011, 2012 e 2013 faranno riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 274 del 06/10/2014

SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO

Obbligo di astensione per i Consiglieri comunali in conflitto di interessi: Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 4806 del 25 settembre 2014 (sui presupposti per l'applicabilità dell'art. 78 del T.U.E.L. che impone agli amministratori comunali di astenersi nel caso di interesse e comunque di conflitto di interessi; fattispecie relativa a deliberazione di reiezione di un piano di lottizzazione alla quale aveva partecipato un consigliere che era anche progettista di piani di lottizzazione). Il Collegio ha precisato che ai sensi dell'art. 78 del TUEL, l'astensione del consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale. Il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. Il dovere di astensione si impone al consigliere ex ante, ogniqualvolta cioè, incidendo l'atto da adottare su un interesse dell'amministratore in senso vantaggioso o svantaggioso, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti. La delibera adottata con il concorso di chi avrebbe dovuto astenersi è invalida a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti.

Fonte: sentenza Consiglio di Stato 25 settembre 2014 n. 4806